



## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'USO DEI PARCHI SCOLASTICI

### IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Richiamati:

- l'art. 192 della LOC,
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC,

emana la seguente ordinanza:

#### **Art. 1 Scopo e campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina l'uso dei parchi scolastici al fine di garantire una corretta e rispettosa fruibilità.

#### **Art. 2 Uso e responsabilità**

1. I parchi scolastici sono utilizzabili da tutti i cittadini conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.
2. Ogni cittadino è tenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone e animali a lui affidati.
3. Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone che accedono al parco durante gli orari di chiusura.

#### **Art. 3 Orari**

1. I parchi scolastici sono aperti al pubblico negli orari seguenti ed indicati sui cartelli esposti presso i rispettivi ingressi:
  - dalle 08.00 alle 20.00 dal 1° novembre al 31 marzo
  - dalle 08.00 alle 22.00 dal 1° aprile al 31 ottobre
2. Dalle ore 08.00 alle ore 16.00 i parchi scolastici sono riservati ad uso esclusivo delle sezioni scolastiche.
3. I parchi scolastici sono di regola aperti al pubblico durante le vacanze scolastiche o al di fuori dell'orario scolastico.
4. Eccezioni agli orari di apertura sono possibili in occasione di:
  - manifestazioni / festività,
  - motivi di sicurezza ed ordine pubblico,
  - manutenzioni straordinarie.

#### **Art. 4 Vigilanza**

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione della presente Ordinanza è esercitata dalla Polizia Intercomunale, e dalla Direzione dell'Istituto scolastico.
2. Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a delle società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla Legislazione cantonale in materia.



**Art. 5 Fumo**

1. Nei parchi scolastici è proibito fumare.
2. Il Municipio può autorizzare eccezioni in occasione di manifestazioni pubbliche.

**Art. 6 Sanzioni**

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a fr. 200.--.
2. Sono applicabili gli art. 145 e ss. LOC, e l'art. 56 del regolamento comunale.

**Art. 7 Pubblicazione ed entrata in vigore**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni dal 12 marzo 2014 al 10 aprile 2014 ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

E' data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Con l'entrata in vigore di questa ordinanza, quella approvata dal Municipio di Gordola con RM 413/27.08.2012 ed entrata in vigore al 13.09.2012 è abrogata.

Per il Municipio

Il Vice Sindaco  
D. Vignuta

Il Segretario  
T. Stefanicki

Adottata con risoluzione municipale no. 2345 del 10.03.2014